

SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO IN MATERIA DI RETI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE

Nell'ambito del progetto:

“Studio e sviluppo di nuovi sbocchi di mercato per le catture indesiderate e sbarcate attraverso la creazione di un sistema telematico sperimentale e azioni di aggregazione della domanda”

Focus sul settore della pesca e Scheda Informativa



SCENARI DI APPLICAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA

Con il presente documento si analizzano gli elementi di criticità e le opportunità relativamente all'ipotesi di costituzione di una Rete di imprese nel settore della pesca per l'utilizzo delle catture indesiderate.

L'argomento messo a tema chiama in causa il settore della pesca e dell'acquacoltura e le sue prospettive di sviluppo.

Un settore difficile e complesso che vive perennemente crisi multifattoriali (diminuzione del valore del venduto in proporzione all'aumento dei costi dei fattori di produzione, eccessiva burocrazia, mancanza di ricambio generazionale, applicazione di nuova normativa europea sulle risorse e sull'ambiente) e che per questi motivi ha bisogno di un rinnovamento e di nuovi strumenti di sviluppo e di gestione.

Alla crisi interna di queste attività economiche legate alla pesca e all'allevamento e all'estrazione di biomassa dal mare (pesci, molluschi, crostacei) si sommano le esternalità negative del nostro modello che impattano fortemente a livello ambientale e di riduzione delle risorse vive.

Basti pensare al nostro mare Mediterraneo. Un bacino che, pur costituendo una piccola parte della superficie marina del pianeta (meno dell'1%), è interessato da circa un quarto del trasporto mondiale di idrocarburi, da un alto grado di antropizzazione delle coste, dal forte sfruttamento delle risorse ittiche, da forti flussi turistici.

Questo per sottolineare il contesto su cui dovrà operare il piano di sviluppo del nostro settore ittico in generale e in particolare le azioni relative al tema di questa relazione.

Pertanto, conseguentemente, si può dire che le criticità e quindi i limiti allo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura sono di natura complessa, sia endogeni, interni al settore della pesca e dell'acquacoltura, sia esogeni, legati al contesto ambientale marino che sta degradando e ai modelli economici e normativi.

Problemi complessi abbisognano di soluzioni complesse, meglio collettive, cioè, proposte, realizzate e gestite da sistemi partecipativi formati da più soggetti, ognuno dei quali caratterizzato da interessi legittimi e particolari, cioè, legati al proprio lavoro, ma per converso, tutti uniti da un solo ed unico scopo che corrisponde allo sviluppo del sistema



stesso e dell'area territoriale su cui il sistema insiste.

Pertanto, la prima indicazione pratica, che emerge da questa relazione è affermativa, nel senso che ogni aggregazione di attività produttive ittiche, che ha per scopo quello di ridurre l'impatto ambientale della pesca e dell'acquacoltura e da questa riduzione creare valore per le imprese e per l'area territoriale su cui agisce il raggruppamento, non solo è auspicabile, ma è necessaria.

Inoltre, l'obiettivo non dovrebbe essere ristretto alle sole catture indesiderate, ma allargato ad altri tipi di simbiosi (scambio di risorse, energie, scarti) e osmosi (scambio di capacità e *know how*).

Realizzare un'aggregazione con questi scopi significa anche favorire l'aggiornamento alla normativa 2022 dell'area territoriale e delle imprese del settore ittico di quell'area, comprese quelle del settore logistico, con eventuale presenza di piattaforme logistiche al servizio dei nuovi mercati e per l'applicazione della nuova legge "salva mare" - Legge 17 maggio 2022, n. 60 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare.

L'aggregazione o ancor meglio la rete d'impresa, come meglio si approfondirà di seguito, potrà utilizzare al meglio i contributi ed i finanziamenti di questa legge che vanno proprio nel senso della creazione di cluster bio-economici d'impresa della pesca e dell'acquacoltura.

La legge salva-mare è uno strumento efficace e concreto, richiesto da tempo dall'UE, che può essere considerato un valido sostegno alla transizione ecologica ed in particolare all'economia circolare applicata alle aree marine.

Il provvedimento legislativo consente ad esempio ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di scaricarla in mare.

Operazione che, prima dell'emanazione di questa legge, costituiva il reato di trasporto illecito di rifiuti.

La legge, inoltre, prevede l'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, tutela della Posidonia oceanica ed altro.

La legge "salva-mare" ha, pertanto, come finalità principale quella di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare.



L'indicazione che questa relazione vuole dare è quella che corrisponde, più chiaramente, alla costituzione di una Rete di Imprese finalizzata alla gestione della bioeconomia marina. La bioeconomia marina va interpretata come la parte rinnovabile e rigenerativa dell'economia circolare; è quel tipo di economia che usa come materie prime quelle rinnovabili ricavate dalla terra, dal mare e dagli scarti, che trasforma quindi il "rifiuto" in "materia prima".

È anche il tipo di economia più sostenuta a livello finanziario e contributivo dall'Unione Europea e dall'Italia in sede di programmazione strategica dei fondi strutturali, FEAMPA per la PESCA e PNRR per tutte le attività produttive comprese quelle del settore ittico e della logistica.

Il focus dell'ipotetica futura Rete va quindi orientato su due grandi direttrici:

- Aumento della qualità dei prodotti attraverso l'applicazione di disciplinari che facilitano tracciabilità ed etichettatura;
- Transizione ecologica ed energetica.

Qui di seguito il modello proposto:

Il sistema bioeconomico della pesca e dell'acquacoltura, gestito da una Rete d'impresе che si potrebbe realizzare, prenderebbe spunto da quello già utilizzato e implementato nel mondo produttivo e delle aree industriali, cioè il modello APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate).

Esso fu introdotto dalla cosiddetta Legge Bassanini nel 1998 (art. 26 legge 112 del 31 marzo 1998).

La norma richiedeva alle Regioni d'individuare sul loro territorio, attraverso una legge regionale o attraverso delle linee guida, le aree produttive ecologicamente attrezzate, formate da imprese, che potevano essere anche accompagnate, all'interno del sistema di governance (consorzi, società di capitali, attualmente reti d'impresa) da soggetti pubblici e da agenzie di ricerca, per realizzare insieme i tre principi che già all'ora risultavano fondamentali per l'economia e per il territorio:

- Salute;
- Sicurezza e ambiente;
- Aumento di competitività dell'area.



Questo modello è più che attuale, vista l'insorgenza delle esternalità ambientali e pecuniarie del nostro modello di sviluppo (cambiamenti climatici e disuguaglianze economiche).

Il Green Deal Europeo, pubblicato il 20 gennaio 2020, con i suoi 116 punti indica la strada della creazione di modelli bioeconomici nei settori dell'agricoltura e della pesca. Modelli che sono in grado di realizzare cicli chiusi e di mettere a disposizione la biomassa di scarto per aprire nuovi cicli ad emissioni zero.

L'Italia è uno tra i sei Paesi europei che ha scritto (presso la Presidenza del Consiglio) il piano strategico per la Bioeconomia in Italia BIT, che prevede quello che potrebbe essere il campo di azione di un futuro progetto di bioeconomia marina da sperimentare.

L'allora Mipaaf, dal canto suo, nel luglio 2019 ha redatto un documento che recepisce i principi di bioeconomia per attuarli tramite suoi progetti, il documento s'intitola "Posizione del MIPAAFT sul piano clima-energia e sulla RED II".

Quindi la ipotetica Rete potrebbe realizzare il sistema A.M.E.A.P. (Aree marine ecologicamente attrezzate per la pesca e l'acquacoltura) di bioeconomia marina finalizzato a sperimentare un modello di governance partecipativa che coinvolga la produzione (pesca, piccola pesca, acquacoltura e logistica), la ricerca (enti di ricerca, università, start up innovative) ed eventualmente soggetti pubblici.

Il primo intento potrebbe essere quello di semplificare amministrativamente la realizzazione del modello stesso (rapporti con la Regione e con il Comune per l'ottenimento di licenze e di atti autorizzatori in materia ambientale) e quindi d'implementare i seguenti obiettivi, che sono anche finalità bioeconomiche :

- Realizzazione di impianti eco innovativi per la gestione della biomassa, per la protezione dell'ambiente, la biodiversità, della piccola pesca (pesca di prossimità, presidio ambientale e culturale);
- Tecnologie e presidi per la sicurezza della salute dei lavoratori e degli impianti di acquacoltura;
- Sistemi di valorizzazione del prodotto locale;
- Solidarietà e sicurezza di filiera (produzione, logistica, distribuzione/consumo che cooperano insieme).



Questo sistema porterebbe alla Rete due grandi risultati:

- Sviluppo sostenibile legato ad un aumento di competitività economica;
- Maggiore visibilità a livello nazionale ed europeo per attirare nuove risorse pubbliche e private.

Nel voler fare una sintesi da proporre agli operatori sul contratto di rete è possibile ricapitolare quanto segue:

Dal 2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il Contratto di rete, che consiste in un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere individualmente (singola impresa) e collettivamente (imprese che fanno parte della rete) la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Dal punto di vista giuridico, il Contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una pluralità di contraenti, pertanto, nel caso che una delle parti del contratto venga meno (ad esempio per il recesso di una delle imprese), il Contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.

La caratteristica fondamentale dell'attività della rete deve essere la presenza di uno scopo comune tra i suoi membri.

Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano - sia alla singola impresa che all'insieme dei partecipanti alla rete - la crescita della capacità innovativa e/o della competitività. Nel primo caso si tratta della possibilità che l'impresa possa accedere, grazie all'appartenenza a una rete, allo sviluppo di proprie o di nuove opportunità tecnologiche, ecologicamente innovative e commerciali; nel secondo caso si tratta della possibilità di incrementare la capacità concorrenziale dei membri della rete o della rete stessa sul mercato.

Il Contratto di rete può essere stipulato da "più imprenditori" indipendentemente dalla loro rispettiva natura (incluse le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali).

Possono far parte del Contratto di rete, enti di ricerca, anche le fondazioni oppure gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa non necessariamente commerciale; così come imprese senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro.



Parlando dei vantaggi del contratto di rete per reti di imprese potremmo dire che il contratto di rete è considerato una realtà positiva in forte espansione.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha espressamente chiesto al Governo, nell'ambito della disciplina relativa ai soggetti ammessi a partecipare alle gare di appalto, di ammettere fra questi anche i contratti di Rete per le imprese di dimensionemedio - piccole, inserendo tra i soggetti riconosciuti dal Codice degli appalti anche leReti d'Impresa.

Uno dei vantaggi che in maggior misura impatta positivamente sui soggetti che aderiscono a una Rete d'Imprese, è l'incremento del Rating d'Impresa, da cui direttamente dipende la capacità di accesso al credito per i medesimi soggetti.

Oltre alle opportunità produttive e commerciali la rete offre la possibilità di un utilizzo flessibile del personale, anzitutto attraverso lo strumento del distacco, il cui uso all'interno della rete è stato facilitato dalla legge.

Inoltre, prevede forme di codatorialità e di titolarità congiunta dei rapporti di lavoro. Con tali strumenti le reti di impresa possono realizzare forme di mercati del lavorointerni, in grado di massimizzare il patrimonio di competenze esistenti nelle varieaziende e di realizzare una flessibilità positiva nell'impiego dei dipendenti.

Relativamente al tipo di contratto di Rete ne esistono due tipi:

- La rete contratto, che non acquisisce personalità giuridica ed è riconosciuta dal solocodice fiscale;
- La rete soggetto, quella che si consiglia, nel caso messo a tema da questa relazione. Essa acquisisce personalità giuridica, ha una propria partita IVA e quindi può venderei suoi servizi e i suoi prodotti.

La rete si differenzia dal consorzio per essere più snella, nel senso che impegna di meno le imprese che ne fanno parte, che non pagano oneri consortili e possono ricevere servizi dalla rete e utilizzare la rete stessa per i loro scopi, a patto che questisiano compresi nel programma di rete e nel suo oggetto.



SCHEDA INFORMATIVA

Che cos'è una rete di imprese

La rete di imprese è un accordo formalizzato in un “contratto di rete”, basato sulla collaborazione, lo scambio e l'aggregazione tra imprese e rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello individualistico e frammentato del nostro tessuto economico.

Lo scopo principale delle Reti di imprese è quello di raggiungere degli obiettivi comuni della capacità innovativa e della competitività aziendale per esteso.

Dal punto di vista normativo si tratta di una e vera propria novità in quanto il Contratto di Rete rappresenta un nuovo modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti, permettendo agli imprenditori di esercitare in comune attività di impresa.

La rete di imprese può essere considerata un valido strumento per permettere alle PMI di salvaguardare la propria individualità raggiungendo al contempo una massa critica che permetta loro di competere a livello globale, creando così valore per l'azienda stessa, ma anche sviluppo per il territorio in cui opera.

Il contratto di rete

Il contratto di rete deve essere sottoscritto da almeno due imprenditori e presenta una struttura prevalentemente “aperta”, si caratterizza, cioè, per la possibilità di nuovi ingressi nella rete, successivi alla sua prima formalizzazione, o eventuali recessi.

Il contratto deve contenere alcuni elementi obbligatori, tra cui si distinguono:

- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che deve contenere l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.



La compilazione del programma di rete rappresenta il fulcro dell'intero contratto e lo differenzia dai diversi tipi di aggregazione attualmente esistenti; la sua valenza prima ancora che giuridica è strettamente di pianificazione industriale, per cui il programma deve essere deciso e pianificato dalle imprese aderenti ben prima di rivolgersi al notaio per la formalizzazione.

L'oggetto del contratto è ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi. Le imprese possono obbligarsi a collaborare in diversi modi: come dice la norma, possono collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese oppure scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Come si evince, l'oggetto del contratto è quanto mai variabile a seconda delle circostanze e soprattutto degli scopi che i retisti vogliono ottenere.

Governance della rete

A questa ampia libertà nell'oggetto del contratto corrisponde una ampia scelta nella forma della governance. Infatti, la legge lascia alle imprese la facoltà di decidere se dotare la rete di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune. A queste scelte corrispondono conseguenze giuridiche molto diverse.

A seconda del tipo di governance, possiamo avere distinti modelli di rete:

- reti di "scambio": hanno una struttura organizzativa semplificata. Esse non prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, in quanto sono basate principalmente sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know-how, di prestazioni di varia natura (commerciali, industriali, tecniche etc). In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista.
- reti "leggere" [Rete-Contratto]: fanno riferimento alla quasi totalità delle reti di imprese sinora costituite in Italia.

A differenza delle "reti di scambio", esse hanno una governance più strutturata che



prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune.

- reti “pesanti” [Rete-Soggetto]: queste Reti, come le precedenti, prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, ma con la differenza sostanziale che consiste nella registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha luogo la sede della Rete, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica (facoltà introdotta di recente D.L. 18/10/2012 n.179). Con la soggettività, la rete diventa soggetto fiscale e quindi può esercitare a tutti gli effetti l'attività d'impresa.

Modelli diversi di reti di imprese

Si possono distinguere due grandi filoni aggregativi di reti di imprese:

- reti verticali: aggregano imprese che condividono interessi legati a tutta la filiera produttiva, con obiettivi di consolidamento e responsabilizzazione.
- reti orizzontali: raggruppano imprese considerate “alla pari” che si uniscono in Rete per superare l'ostacolo della scarsa visibilità e del basso potere di negoziazione e/o per offrire ai clienti un'offerta più strutturata.

Vantaggi delle reti di imprese

- responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in nome e per conto della rete.
- accesso al credito tramite appositi modelli di Rating predisposti dai principali istituti bancari.
- aumento delle possibilità di espansione in mercati internazionali (difficilmente raggiungibili dalle singole imprese a causa delle piccole dimensioni)
- riduzione dei rischi operativi
- possibilità di partecipazione a bandi e gare di appalto
- sviluppo di nuove competenze e/o nuovi prodotti
- riduzione dei costi di gestione
- eventuali agevolazioni fiscali (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010) [Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 -



supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Articolo 42 (Reti di imprese)].

Differenze dagli altri tipi di aggregazione

È bene distinguere le reti di imprese da altri modelli aggregativi, quali i distretti, le ATI, o i consorzi.

Rispetto ai consorzi, le principali differenze sono le seguenti:

- l'attività del consorzio è strumentale all'attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica. Mentre il contratto di rete permette l'esercizio in comune di attività non solo strumentali (caratteristica peculiare di questo istituto), strategiche per lo sviluppo delle imprese partecipanti.
- il consorzio mediante l'organizzazione comune, disciplina o svolge una o più fasi delle rispettive imprese; la rete invece può consentire lo svolgimento di un'attività economica comune, anche nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa.
- il Consorzio, mediante l'organizzazione comune acquisisce beni e/o servizi strumentali, a condizioni più vantaggiose, generando in questo modo maggiori ricavi o minori costi di gestione per i partecipanti; la Rete può produrre beni o servizi da offrire a terzi con la possibilità di generare degli utili, da ripartire tra le imprese retiste.
- le reti di imprese, come elemento obbligatorio prevedono la stesura di un programma di rete.
- Al suo interno devono essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalità che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi.
- L'istituto del consorzio, al contrario, non prevede assolutamente questa possibilità, in quanto esso svolge una funzione esclusivamente mutualistica rispetto a quella esercitata dalle Reti di imprese.

Rispetto ai distretti:

- le reti di imprese prescindono dalla specializzazione e dal territorio, superando la logica di distretto con un modello aperto che può coinvolgere più settori e territori.



Rispetto alle ATI:

- le ATI nascono per un unico scopo, rappresentato dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per aggiudicazione di contratti pubblici per lavori/servizi; le reti di imprese invece vengono poste in essere per attuare un programma di rete che non è legato a un momento contingente e di solito porta a favorire ed evolvere i rapporti tra le imprese che ne fanno parte.